ARCH. PIO CASTIELLO - VIA NAPOLI, 216 - BENEVENTO - tel. 0824/315746 - 319091 fax 0824/319091 - www.studiocastiello.it - piocastiello@studiocastiello.it

COMUNE DI

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

(Provincia di AVELLINO)

PIANO REGOLATORE GENERALE

(L. n° 1150 del 17.08.42 e succ. mod. ed int. – L.R. n° 14 del 20.03.82 e succ. mod. ed int.)

recante le prescrizioni, modifiche e stralci di cui al:

Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e
Decreto Dirigenziale *(Visto di Conformità regionale)* n. 06 del 22/02/2008
Recepiti con delibera di C.C. n. 14 del 06/10/2008

** - Elaborato adeguato*

	elaborato serie "F"– Fascicolati	sigla	numero
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	F2*	02*

collaboratori: Luciano Biondi – Gerardo Parziale – Arch. Pierfrancesco Rossi

progetto:

PIO CASTIELLO
(architetto)

2008

PIANO REGOLATORE GENERALE
RECANTE LE PRESCRIZIONI, MODIFICHE E STRALCI DI CUI A:
- Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007
- Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

aggiornamento 2008

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione recano le modifiche e prescrizioni formulate dalla Provincia di Avellino in sede di approvazione del PRG con Decr. Pres. Prov. n.11 del 25/10/2007 e richiamate dalla Regione Campania in sede di ammissione del Piano al Visto di conformità regionale, con Decreto Dirigenziale – AGC 16, Sett. 1, Serv.4 - n.6 del 22.02.2008.

*Le modifiche, segnalate nel testo mediante nota asteriscata (*) ed evidenziate con scrittura in **corsivo-grassetto**, hanno riguardato i seguenti articoli:*

- *Art. 5*
- *Art. 16*
- *Art. 21*
- *Art. 25*
- *Art. 30*

SOMMARIO

SOMMARIO 1

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3

ART. 1 AMBITO APPLICATIVO 3
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 3
ART. 3 MISURE DI SALVAGUARDIA 4
ART. 4 INDICI URBANISTICI 4
ART. 5* PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA 5
ART. 6 VINCOLO IDROGEOLOGICO 6
ART. 7 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 6
ART. 8 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME 9

TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI 10

ART. 9 DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE 10
a) – Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali *10*
b) – Zone omogenee prevalentemente produttive *11*
c) – Zone omogenee per Usi Agricoli *11*
d) – Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private, e terziarie *11*
e) – Zone omogenee per la valorizzazione turistica e ambientale *11*
f) – Fasce di rispetto *11*
ART. 10 ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART.2 D.I.1444/68) 12
ART. 11 ZONA B1 – RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 13
ART. 12 ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO 14
ART. 13 ZONA B3 – RISTRUTTURAZIONE DEI NUCLEI URBANI MARGINALI 14
ART. 14 ZONA CP – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PUBBLICA 15
ART. 15 ZONA D – PRODUTTIVA INDUSTRIALE (PIANO ASI VIGENTE) 16
ART. 16* ZONA D1 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA 16
ART. 17 ZONA D2 – PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO 17
ART. 18 ZONA D3 – PRODUTTIVA SOGGETTA A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE 18
ART. 19 ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA 19
ART. 20 ZONA ET – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE – PARCO FLUVIALE 21
ART. 21 ZONA ES* – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA 22
ART. 22 ZONA EA – AGRICOLA AGRITURISTICA 23

ART. 23 ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO 24
ART. 24 ZONA F2 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9) 25
ART. 25* ZONA F3 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE 25
ART. 26 ZONA F4 – ATTREZZATURE CIMITERIALI 26
ART. 27 ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ECC.) 26
ART. 28 ZONA T – TURISTICA RICETTIVA INTEGRATIVA 27
ART. 29 FASCIA DI RISPETTO STRADALE 28
ART. 30* FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE (D.LGS. 42/2004) 34
ART. 31 FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO (D.P.R. 753/1980) 34
ART. 32 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82) 35
ART. 33 FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO 35
ART. 34 FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO 36
ART. 35 RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI) 36
ART. 36 VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA 38
ART. 37 VINCOLO INDIRETTO DELLA MONUMENTALE ARCIBASILICA DI PRATA P.U. 38

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AMBITO APPLICATIVO

Le presenti norme di Attuazione hanno valore di regolamento urbanistico esecutivo contenente regole procedurali e regole tecniche per la trasformazione,conservazione e tutela del territorio comunale di **PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)** identicamente alla classificazione delle aree riportate negli elaborati del Piano Regolatore Generale.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del *Permesso di Costruire*, salvo i casi in cui è ammessa la facoltà di presentare *Denuncia di Inizio Attività*, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamenti attuativi, dal Regolamento Edilizio e dalle presenti Norme.

ART. 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

a) Allegati urbanistici:

01 - F1	Relazione illustrativa	
02 - F2	Norme Tecniche di Attuazione	
03 – A1	Corografia: Comuni contermini	1:25.000
04 – A2	Pianificazione pregressa	1:5000
05 – A3	Rete idrica e fognante	1:5000
06 – A4	Rete elettrica e metanifera	1:5000
07 – A5a	Edificato esistente: conservazione e destinazione d'uso	1:2000
08 – A5b	Edificato esistente: conservazione e destinazione d'uso	1:2000
09 – P1	Zonizzazione generale	1:5000
10 – P2a	Zonizzazione e destinazione d'uso	1:2000
11 – P2b	Zonizzazione e destinazione d'uso	1:2000
12 – P3a	Standard urbanistici – Viabilità	1:2000
13 – P3b	Standard urbanistici – Viabilità	1:2000
14 – P4	Vincoli su planimetria catastale	1:5000
15 – P5	Compatibilità con lo studio geo-sismico	1.5000

b) Allegati carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto:

A – Relazione illustrativa		
B – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto: Zonizzazione		1:5000

ART. 3
MISURE DI SALVAGUARDIA

A partire dalla data di esecutività della delibera Consiliare di adozione del Piano Regolatore Generale e fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla delibera di adozione, se trasmesso per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, e non oltre 3 (tre) anni se trasmesso dopo un anno dalla pubblicazione, è fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio Comunale a ciò competente di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di Permesso di Costruire quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato.

Le Misure di Salvaguardia sono rese obbligatorie dall'art.12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ed hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato.

ART. 4
INDICI URBANISTICI

Il Regolamento Edilizio Comunale, in uno con le norme generali regolanti l'attività edilizia, stabilisce le definizioni, i significati e le modalità di applicazione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nella presente normativa con le abbreviazioni di seguito elencate:

St – Superficie territoriale (mq).

It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq).

Sf – superficie fondiaria (mq).

If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq).

Sm – Superficie minima di intervento (mq.).

Sl – Superficie minima del lotto (mq).

Iu – Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq).

Rc – Rapporto di copertura (mq/mq)

Sp – Superficie parcheggi (mq)

H – Altezza della costruzione (m)

Df – Distanza tra le fronti (m)

Ds – Distanza dal filo stradale (m)

Dc – Distanza dai confini di proprietà (m)

Ip – Indice di piantumazione (n/ha)

ART. 5*
PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Regolatore Generale dovranno essere attuate conformemente agli studi geosismici di cui alla "*Relazione geologico-tecnica"* redatta dal geologo dott. Ciriaco Pisano, nonché nel rispetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ed adottato con delibera del Comitato Istituzionale del 25-02-2003 (G.U. n. 88 del 15-04-2003).

Le aree sede di depositi alluvionali, nella Carta Geolitologica, suscettibili di fenomeni di liquefazione, prima dell'edificazione dovranno essere oggetto di specifiche indagini al fine di prevedere opere di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati non suscettibili a liquefazione.

Sono escluse dall'edificazione le aree instabili riportate nella Relazione geologica generale del P.R.G. (Aree interessate da crolli di blocchi calcarei, da dissesti medio profondi, da erosione lungo valloni e fossi), le aree individuate dal geologo nella Carta della Stabilità come "Frane attive", "Frane quiescenti con possibili riattivazioni", "Frane da crolli", nonché le zone o porzioni di zone individuate dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nel PSAI come "Aree a rischio molto elevato – R4" ed individuate nel parere prot. n.6111 dell'11.08.2005.

E'prescritto altresì il rispetto delle norme tecniche del D.M.LL.PP. 11/03/1988, della normativa sismica e tutte le altre prescrizioni, penalizzazioni sismiche e conclusioni contenute nello studio geologico allegato al P.R.G. .[*]

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici e geosismici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi. ***[…]***[*]

[*] Adeguato al Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e al Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

ART. 6
VINCOLO IDROGEOLOGICO

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.
Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

ART. 7
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale si attua, come disciplinato per ogni singola zona omogenea negli articoli che seguono, mediante la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi, sia di iniziativa pubblica che privata, nonché mediante interventi edilizi diretti e piani specifici di settore, così come definiti dalla disciplina urbanistica vigente e che di seguito si elencano:
1. Piani Urbanistici Esecutivi:

a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica aventi anche valore di Recupero di cui all'art. 14 L. n. 1150/42 – L.R. n. 14/82 – L. n. 457/78;
b) Programmi Integrati di Intervento di cui all'art. 16 della L. 179/92 e L. R. n. 3/96;
c) Progetti e programmi di recupero urbano e di riqualificazione edilizia e infrastrutturale (viabilità, parcheggi, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano, formazione di verde vivo e verde pubblico attrezzato);
d) Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della L. n. 865 del 22/10/71 e succ. mod. ed integr.;
e) Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62;
f) Piani di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42.

I predetti Piani Urbanistici Esecutivi dovranno essere corredati dallo studio geosismico di cui all'art.14 della L.R.n.9/83 e, quindi, redatti sulla scorta di indagini geologico-tecniche a scala di maggior dettaglio, tese a verificare l'idoneità dei singoli ambiti d'intervento per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
In particolare i Piani Particolareggiati di cui al punto 1. lettera a) dovranno verificare:

- le trasformazioni storiche del tessuto edilizio, ottenute mediante confronto dei catasti

esistenti e mediante altre ricerche storiche;
- le caratteristiche tipologiche e architettonico-strutturali degli edifici e, in particolare, le prescrizioni dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) ;
- le caratteristiche degli spazi liberi;
- i vincoli storico-archeologici degli edifici;
- l'uso degli edifici compresi nel Piano, sia per le attività residenziali, sia per quelle produttive, terziarie, di servizio, tenendo conto delle prescrizioni del predetto SIAD;
- la composizione e caratteristiche della popolazione residente;
- il regime proprietario;
- la rete degli impianti tecnologici.

I Piani Particolareggiati redatti in scala non inferiore a 1:500 e, laddove necessario, in scale superiori fino a 1:200, conterranno precise indicazioni per le destinazioni d'uso pubbliche prescritte (per aree, attrezzature e impianti pubblici o di interesse collettivo), per le destinazioni d'uso private prescritte (per le residenze e per le attività connesse con la residenza e per le destinazioni d'uso private vietate), e dovranno inoltre disciplinare :
- le aree sature e le aree ad edificabilità residua;
- le unità minime di intervento;
- gli eventuali comparti obbligatori;
- gli elementi strutturali caratterizzanti gli edifici (corpi scala, androni, cortili, passaggi interni) in modo da consentire in sede di progettazione esecutiva il rispetto o il ripristino dei caratteri storici di ogni singolo edificio, con riferimento sia all'aspetto esterno sia all'impianto strutturale tipologico;
- le aggiunte superfetative da eliminare, definite graficamente o in normativa;
- il compattamento delle cortine mediante riqualificazione e integrazione volumetrica degli edifici;
- l'utilizzazione e le relative sistemazioni degli spazi viari, ivi compresi i parcheggi;
- elementi dell'arredo urbano;
- le norme tecniche di attuazione.

2. Piani Urbanistici di Settore:

a) Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo commerciale (L.R. n. 1/2000);

b) Piano del Colore dell'intero agglomerato urbano (L.R.26/02);
c) Piano del Colore per l'Edilizia storica (L.R.26/02);
d) Piano Illuminotecnico Comunale per la valorizzazione del Centro Storico (L.R.10/02);
e) Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L. n. 122/89);
f) Piano del Verde;
g) Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999);
h) Piano di Zonizzazione acustica (L. 447 del 26/10/1995);

nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.

3. Interventi Edilizi diretti:

Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale ove non è prescritto un intervento urbanistico preventivo, e comunque per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso per attività commerciali o artigianali di servizio (con esclusione delle attività insalubri di 1° classe, ai sensi dell'art.26 T.U.LL.SS. 1265/34 e succ. mod. ed int.).

L'intervento edilizio diretto, in coerenza con le presenti Norme, è subordinato nei diversi casi prescritti al rilascio del "Permesso di Costruire" o alla presentazione della "Denuncia di Inizio Attività" di cui alla Parte I, Titolo II, Capi II e III, del D.P.R. n.380/2001 e succ. mod. ed int. *(Testo Unico per l'Edilizia)* e può essere effettuato sia da operatori pubblici sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti Norme.

Ai sensi della Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 07.08.2003 n.4174, recante *Chiarimenti interpretativi* riguardo al D.P.R. 06.06.2001 n.380, modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n.301, per gli edifici esistenti, eccedenti la volumetria calcolata con gli indici delle singole zone, è consentita la ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione, anche mediante incremento della superficie utile, conservando la volumetria esistente opportunamente documentata.

ART. 8
DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia), il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004, che ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

ART. 9
DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

La disciplina d'uso di ogni area è definita nelle tavole siglate *"09 – P1 – Zonizzazione generale", "10 – P2a - Zonizzazione e Destinazione d'Uso"* e *"11 – P2b - Zonizzazione e Destinazione d'Uso"*.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono stabiliti nei successivi articoli. L'effettivo utilizzo delle aree destinate ai diversi tipi di intervento sul territorio è rimesso alla stretta osservanza:

- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello studio geologico tecnico allegato al PRG;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- delle disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 e s.m.i., per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle che riguardano il rispetto delle fasce fluviali.

Le classificazioni del territorio comunale (zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) – Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali

Zona A Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68);

Zona B1 Riqualificazione del tessuto urbano consolidato;

Zona B2 Completamento del tessuto urbano moderno;

Zona B3 Ristrutturazione dei nuclei urbani marginali;

Zona Cp Integrazione residenziale pubblica.

Per le suddette zone omogenee sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio, artigianato, uffici pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, servizi pubblici, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose,

servizi di carattere locale, attività culturali e ricreative, e tutte le attività necessarie e complementari alla residenza.

b) – Zone omogenee prevalentemente produttive

Zona D Produttiva consolidata (Piano ASI vigente)

Zona D1 Produttiva già programmata (P.I.P. adottato con Del. di G.C. n° 12 del 12/05/2004)

Zona D2 Produttiva di nuovo impianto

Zona D3 Produttiva soggetta a bonifica e riqualificazione

c) – Zone omogenee per Usi Agricoli

Zona EO Agricola ordinaria

Zona ET Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale – Parco fluviale

Zona ES Agricola di salvaguardia periurbana

Zona EA Agricola agrituristica

d) – Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private, e terziarie

Zona F1 Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico

Zona F2 Attrezzature religiose (L.R. 05/03/1990, n. 9)

Zona F3 Attrezzature di interesse sociale e territoriale

Zona F4 Attrezzature cimiteriali

Zona F5 Attrezzature eco-ambientali (depuratori, serbatoi, ecc.)

e) – Zone omogenee per la valorizzazione turistica e ambientale

Zona T Turistica ricettiva integrativa

Zona T1 Turistica produttiva alberghiera

f) – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto fluviale (D.Lgs. 42/2004)

Fascia di rispetto ferrovia (D.P.R. 753/1980)

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82)

Fascia di rispetto elettrodotto

Fascia di rispetto metanodotto

Fascia di rispetto acquedotto

ART. 10
ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO *(art.2 D.I.1444/68)*

Tale zona è caratterizzata da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, edilizia e ambientale ai sensi della L.R. n.26/2002 e del D.P.G.R.C. n.376/2003, dei Piani di Recupero, *ex lege* 457/78 sia d'iniziativa pubblica che privata, nonché dal Piano del Colore per l'edilizia storica.

Il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, edilizia e ambientale dovrà essere redatto al fine di realizzare interventi di recupero nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985 e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti dell'area (del paese), quali sono il Palazzo Baronale (compresa la Chiesa gentilizia), il Palazzo Grillo, il Palazzo Tucci, la Torre dell'Orologio, la Chiesa dell'Immacolata (Oratorio), il Mulino;
- creazione di aree pubbliche attrezzate e terrazzamenti panoramici;
- regolamentazione del sistema di traffico pedonale automobilistico;
- riqualificazione delle strutture esistenti, sulle quali sono state operate azioni di recupero in seguito al terremoto del 1980;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e attintura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico, e soprattutto di quelli che nell'insieme formano quinte scenografiche di notevole impatto visivo;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scadente qualità (soprattutto di epoca post-bellica) che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- ristrutturazione edilizia sui singoli immobili;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002.

Sono consentite destinazioni d'uso connesse a funzioni sociali, espositive, ricreative.

Per gli edifici degradati possono prevedersi destinazioni ad uso commerciale dei locali situati ai piani terra, compresi i vani aventi accesso da cortili interni e androni, purché siano

rispettate le prescrizioni particolari di cui alle Norme di Attuazione del SIAD ex L.R. 1/2000.
Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito il cambio della destinazione d'uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale o terziaria in genere.
I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno indicare gli interventi edilizi consentiti, coerentemente a quanto disposto dalla L. n. 457/78.
Per gli adeguamenti igienico-funzionali da documentare opportunamente è possibile la riconversione delle attuali superfici e volumi esistenti, incrementate fino a 50 mc per alloggio.
Fino all'approvazione del Programma integrato e/o dei Piani di Recupero, potranno essere eseguiti solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.
Le aree relative al sedime delle strutture più importanti quali il Palazzo Baronale (compresa la Chiesa gentilizia), il Palazzo Grillo, il Palazzo Tucci, la Torre dell'Orologio, la Chiesa dell'Immacolata (Oratorio) e il Mulino, per quanto riguarda i progetti di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia e ricostruzione, nonché per tutti i lavori relativi ai sottoservizi, devono essere sottoposte ad indagini archeologiche, per quanto riguarda i lavori pubblici, ai sensi della Legge 109/2005.

ART. 11
ZONA B1 – RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Le zone "B1" sono quelle che costituiscono il tessuto urbano storicamente consolidato, sia del capoluogo che della frazione Tavernanova, per le quali si prevede la ristrutturazione e riqualificazione urbanistica previa formazione di Piani Particolareggiati Esecutivi secondo i seguenti indici e parametri:

It = 1,22 mc/mq
If = 2,03 mc/mq
H = 10,50 m o preesistente
Df = esistente o 10 m in caso di variazione di sagoma
Dc = esistente o 5 m in caso di variazione di sagoma
Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione.

Gli strumenti attuativi dovranno recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e dovranno indicare le aree da destinare a orti e giardini nonché ad ulteriori standard di

quartiere nella misura di 12 mq per abitante.

Fino all'approvazione dei piani esecutivi, potranno essere eseguiti solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

Per le aree classificate dall'allegato studio geologico-tecnico come *"Aree instabili", "Frane attive"* e *"Frane quiescenti"* è consentita la conservazione dei volumi esistenti. In dette aree, fino all'approvazione dei P.P.E., debitamente corredati dagli studi geologici a maggior scala di dettaglio di cui all'art.14 della L.R. n.9/83, è vietata ogni attività comportante aggravio di volumetrie e di pesi urbanistici.

ART. 12
ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO

Le zone "B2" comprendono la parte edilizia a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale di recente formazione.

Per dette zone, di edificazione diffusa e discontinua, sono previsti interventi di completamento denso mediante intervento diretto, con applicazione dei seguenti indici e parametri:

It = 1,18 mc/mq

If = 1,97 mc/mq

Rc = 0,60 mq/mq

H = 10,50 m.

Np = 3 (oltre seminterrato e sottotetto)

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 13
ZONA B3 – RISTRUTTURAZIONE DEI NUCLEI URBANI MARGINALI

Le zone "B3" comprendono le aree marginali al centro urbano consolidato e definiscono il tessuto periurbano già urbanizzato.

La loro utilizzazione, per destinazioni d'uso prevalentemente misto-residenziali, sarà

regolamentata dalla formazione di Piani Particolareggiati secondo i seguenti indici e parametri:

It **=** 0,79 mc/mq

If = 1,32 mc/mq

Rc = 0,60 mq/mq

H = 10,50 m.

Np = 3 (oltre seminterrato e sottotetto)

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

Gli strumenti attuativi dovranno recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e dovranno indicare le aree da destinare a orti e giardini nonché ad ulteriori standard di quartiere nella misura di 12 mq per abitante.

Fino all'approvazione dei Piani attuativi potranno essere eseguiti solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

ART. 14
ZONA CP – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PUBBLICA

La zona *CP* riguarda aree residenziali pubbliche di integrazione del tessuto urbano.

Il Piano si attua mediante Piani esecutivi per l'edilizia economica e popolare *ex lege* 167/62 e succ. mod. ed int. . Gli interventi costruttivi sono realizzati mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

It = 0,66 mc/mq

If = 0,71 mc/mq

H **=** 10,50 m

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione.

In sede di formazione dei suddetti pani esecutivi dovranno essere previsti ulteriori standard di quartiere nella misura di 12 mq per abitante, nonché potranno essere previste attrezzature di servizio integrative della residenza, quali laboratori, centri di aggregazione sociale, attività culturali ricreative, piccoli uffici e studi professionali, esercizi commerciali se

previsto dal SIAD, per una volumetria complessiva pari al 30% di quella consentita dall'indice territoriale di cui innanzi.

ART. 15
ZONA D – PRODUTTIVA INDUSTRIALE (PIANO ASI VIGENTE)

La Zona D è regolata dal Piano Regolatore del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Avellino. La trasformazione edilizia ed urbanistica di detta area è subordinata alla disciplina normativa del predetto piano che si intende qui interamente trascritta.

ART. 16*
ZONA D1 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA

La zona D1 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) già disciplinate da Piano esecutivo, adottato con Delibera di G.C. n.12 del 12/05/2004 .

Gli interventi edilizi potranno essere attuati conformemente a quanto disciplinato dalla normativa del PIP per la trasformazione urbanistica dell'area.

In particolare, per le destinazioni industriali, artigianali, commerciali si applicano i seguenti indici e parametri:

Iu= 1,00 mq/mq

Rc= 0,40 * mq/mq

H = 10,00 m.

Df= 10,00 m.

Dc= 5,00 m.

Ds= 10,00 m.

Per le attrezzature sociali e terziarie, l'utilizzazione delle aree dovrà osservare i seguenti indici e parametri:

If= 3,00 mc/mq

Rc= 0,40 * mq/mq

H = 10,00 m.

Df= 10,00 m.

* Adeguato al Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e al Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

***Dc*=** 5,00 m.

***Ds*=** 10,00 m.

Ai sensi del punto 1) dell'art. 5 del D.I. 1444/68, nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/68, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L.765/67).

La edificazione di volumetria residenziale di alloggi di servizio è consentita nella misura massima di un alloggio per attività produttiva e di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto, come già disciplinato dallo strumento esecutivo, limitatamente agli usi e alle categorie di soggetti indicati nell'art.2, lettera f), della L.R. n. 26/1975.

ART. 17
ZONA D2 – PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO

La zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi artigianali e commerciali, nonché aree previste per le medie strutture di vendita, coerentemente alle previsioni del SIAD (art.13, L.R.n.1/2000).

Le aree specificatamente destinate a zona D2 sono altresì riservate per la costruzione di edifici e impianti di servizio, cash and carry, distributori carburanti e servizi connessi, centri di stoccaggio per attività turistico-produttive, impiantistica e attrezzature di servizio, studi professionali, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività.

Il piano si attua in questa zona mediante piano attuativo esecutivo secondo i seguenti parametri:

Iu **=** 0,8 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Df = 10,00 m (per pareti finestrate)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione.

La edificazione di volumetria residenziale di alloggi di servizio è consentita nella misura massima di un alloggio per attività produttiva, non superiore a 500 mc, limitatamente agli usi e alle categorie di soggetti indicati nell'art.2, lettera f), della L.R. n. 26/1975.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/68, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L.765/67).

ART. 18
ZONA D3 – PRODUTTIVA SOGGETTA A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE

Le aree ricadenti nella presente zona devono essere sottoposte a bonifica, recupero e riqualificazione ambientale e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni del contesto circostante.

Sono consentite realizzazioni di strutture sportive non agonistiche, formazione di percorsi equestri utili all'ippoterapia, oltre alle relative destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici servizi, attrezzature per il tempo libero in genere.

La disciplina d'uso e d'intervento, che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la dotazione di uno strumento attuativo esecutivo deve prevedere gli opportuni interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi, anche mediante riconfigurazione e ridisegno del paesaggio, modeste opere infrastrutturali nei limiti delle necessità di fruizione, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,30 mq/mq

Sm = 10.000 mq

Rc = 0,50 mq/mq

H = 7,50 m

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 19
ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- *Per le sole residenze:*

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminative e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 7,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli usi

disciplinati dalla L.R. n. 41/84 e L.R. n. 17/2001. E' comunque sempre consentita l'ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, al fine di conseguire adeguamenti igienico-funzionali da documentare opportunamente.
L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 segue la disciplina del presente articolo relativa alle realizzazioni pertinenziali.
E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale.
Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- *Per le pertinenze:*

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione.
Sono altresì consentite la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.
Per lo smaltimento dei reflui civili ed industriali vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod. Tale disciplina, di cui al decreto vale anche per gli edifici distanti più di 200 m dalla rete fognaria.
I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, a conduzione familiare, soggette al D.P.R. 305/56 devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attività produttive o attrezzature pubbliche o private. Per gli altri casi valgono le norme previste per le industrie insalubri di 1^{a} classe, così come previsto dal D.M. 05/09/1994.
In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di 1^{a} classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.
Per l'ampliamento, il recupero, la riqualificazione e l'edificazione di nuovi impianti di

trasformazione agro-alimentare e simili, si applica la normativa di cui all'art. 17 delle presenti Norme.

Sono inoltre consentiti la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree di interesse archeologico (cfr. Elab. "09 – P1 – Zonizzazione generale", "10 – P2a – Zonizzazione e destinazione d'uso" e "11 – P2b – Zonizzazione e destinazione d'uso") devono essere sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica competente.

ART. 20
ZONA ET – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE – PARCO FLUVIALE

La zona ET riguarda aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e agrario lungo la fascia del Fiume Sabato.

Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche.

La disciplina d'uso e d'intervento che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la adozione di un Piano attuativo di dettaglio di iniziativa pubblica dovrà identificare e catalogare il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale.

Il Piano attuativo, di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e rurale, dovrà essere redatto nel pieno rispetto del *Piano Stralcio per la difesa dalle alluvioni e* potrà prevedere nuove realizzazioni di case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), per esigenze strettamente connesse alla coltivazione del fondo, mediante l'applicazione degli indici di fabbricabilità ai sensi della L.R. n.2/87. Potrà inoltre prevedere destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative

compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

Più precisamente, il Piano attuativo dovrà essere finalizzato al rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale, così come di seguito elencate:

- promozione del riformarsi della vegetazione riparia spontanea;
- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione esistente;
- ricostituzione di vegetazione ripariale attraverso la piantumazione di essenze caratteristiche autoctone dell'ambiente fluviale.

In sede di Piano attuativo di dettaglio si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq

H = 7,50 m

Df = 20,00 m

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

Detto Piano attuativo sarà sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologica competente e dovrà prevedere le indagini archeologiche preventive previste dalla L.109/2005.

ART. 21
ZONA ES* – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole speciali di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della Zona EO – *agricola ordinaria*, ***fatta eccezione per le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale ed incluse in tale zona omogenea, la cui classificazione ha valenza ai soli fini della individuazione delle zone omogenee di cui al D.M. n.1444/68, significando che esse non esprimono ai fini urbanistici alcuna suscettività edificatoria".*** *

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana, anche per consentire il miglioramento

* Adeguato al Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e al Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

delle condizioni igieniche ed ambientali, è vietata la costruzione, la ristrutturazione e la conservazione delle seguenti pertinenze agricole: stalle, porcilaie, pollai e simili; è comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla Zona EO – *agricola ordinaria*.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82 anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento, massimo del 20% per adeguamento igienico funzionale da documentare opportunamente.

ART. 22
ZONA EA – AGRICOLA AGRITURISTICA

La Zona EA individua le aree agricole destinate all'attività agrituristica e alla ricettività extra-alberghiera con annesse strutture ed attrezzature, come definite dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984 e dalla L.R. n°17 del 29/11/2001.

Per edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazioni agrituristiche e miglioramento delle opere igienico sanitarie, termiche ed idriche e sistemazione ed arredamenti degli alloggi e servizi, è consentito il recupero, riattamento e riqualificazione funzionale, incrementando la volumetria esistente per un massimo di 96 mq di superficie utile fino a 12 posti letto come previsto dall'art. 3, punto 1, della L.R. n° 41 del 28/08/84.

Tale superficie è aggiuntiva all'incremento volumetrico pari al 20% della volumetria esistente di cui al punto 1.8, titolo II della L.R. 14/82.

I fabbricati possono essere destinati oltre che alla ricezione alberghiera, anche alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'azienda.

Le aree libere possono essere destinate all'allestimento di campeggi attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, per un massimo di 3 tende e 3 roulotte, nonché per attrezzature agrituristiche.

Sono destinatari degli interventi previsti gli operatori agrituristici singoli o associati e le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di associazioni a carattere nazionale.

La realizzazione delle strutture di cui alla L.R.17/2001, per attività ricettive nelle zone rurali, può avvenire, nel rispetto dei parametri di altezze, distanze e volume stabilite per la

Zona EO Agricola Ordinaria, anche attraverso la trasformazione totale o parziale di annessi agricoli non più necessari alla conduzione del fondo.

Nelle aree classificate dall'allegato studio geologico-tecnico come *"Aree instabili"* o *"Aree potenzialmente instabili"*, oppure interessare da *"Crolli"*, *"Frane attive"* o *"Frane quiescenti"* è vietata ogni attività di trasformazione comportante aggravio di volumetrie e di pesi urbanistici.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi).

Sono sempre consentite le attività ordinarie come disciplinate dall'art.19 delle presenti norme.

ART. 23
ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

La zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

a) per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,30 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Ds = si applica l'art. 30 delle presenti Norme di Attuazione

b) per il verde pubblico attrezzato e per le attrezzature sportive:

If = 0,5 mc/mq

Sp = 1mq/10 mc

Ip = 150 n°/ha

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 24
ZONA F2 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da rispettare lo standard minimo di 1 mq /ab, con un minimo complessivo di mq. 5000.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,60 mq/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10.00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = 10 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

Gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area di interesse archeologico della SS. Annunziata (cfr. Elab. "09 – P1 – Zonizzazione generale" e "10 – P2a – Zonizzazione e destinazione d'uso") devono essere sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica competente.

ART. 25*
ZONA F3 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE

La zona F3 riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo, di carattere pubblico e privato, quali ad esempio attività socio-culturali, attrezzature partecipative, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, ristorative, alberghiere, commerciali, sportive, ecc..

In tali aree il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto di iniziativa privata nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m

Dc = 10,00 m

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

Per le aree incluse all'interno della fascia di rispetto cimiteriale ma classificate in tale Zona omogenea F3 la relativa potenzialità edificatoria, in coerenza con tutti gli altri incidi e parametri edilizi di Piano (tra cui: Rc; H; Dc; Ds) potrà essere utilizzata unicamente nell'ambito della medesima zona omogenea posta in adiacenza al perimetro esterno della fascia di rispetto come riportata negli elaborati di Piano. [*]

Le superfici scoperte dovranno interamente essere sistemate a verde vivo e a prato.

Il 30% delle volumetrie complessive può essere destinata a residenze a rotazione d'uso.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/1968, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

ART. 26
ZONA F4 – ATTREZZATURE CIMITERIALI

In tale zona sono consentiti eventuali ampliamenti cimiteriali, costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formulazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Regolatore Generale.

ART. 27
ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ECC.)

Nell'attuazione degli interventi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde.

In particolare per le discariche dovrà essere garantita l'impermeabilità del cavo e dovranno essere predisposte le attrezzature necessarie per il preventivo trattamento del percolato prima della sua immissione nei recapiti naturali o nel terreno.

[*] Adeguato al Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e al Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

Una volta impermeabilizzato il cavo, si procederà allo smaltimento dei rifiuti solidi, previa selezione nella massima misura possibile dei materiali metallici, inorganici e non biodegradabili, in strati dello spessore dell'ordine di circa cm 50 alternati con strati di materiale inerte dello spessore di cm 10/20.

Per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/99.

ART. 28
ZONA T – TURISTICA RICETTIVA INTEGRATIVA

La zona T comprende le aree destinate alla riqualificazione urbanistica ambientale della fascia urbana marginale, anche mediante dotazione di servizi integrativi.

È consentita la realizzazione edilizia finalizzata alla ricezione turistica, quali case a rotazione, alloggi minimi, case per ferie, ovvero strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone gestite anche da associazioni o enti operanti per finalità sociali assistenziali.

È inoltre consentito l'insediamento di funzioni accessorie e complementari quali alloggi di servizio per il proprietario e/o dipendenti, negozi, luoghi di svago e uffici, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.

Il Piano si attua mediante Piano di Lottizzazione secondo i seguenti indici e parametri:

It = 1,80 mc/mq

If = 2,50 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

Df = 10 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art.29 delle presenti Norme di Attuazione

Per fabbricati esistenti in tali zone, anche in corso di costruzione, purché legittimamente assentiti, è consentito il cambio di destinazione d'uso per attività turistiche.

È ammesso l'ampliamento igienico-sanitario da documentare opportunamente, per un massimo di 50 mc.

Fino alla formazione del Piano di Lottizzazione sono consentiti solo gli interventi di adeguamento, ampliamento e ristrutturazione edilizia anche mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti.

ART. 29
FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;

b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. ***Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.***

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: **FUORI DAL CENTRO ABITATO**

A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE

(D. lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE			**Tipo A** AUTOSTRADE	**Tipo B** STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	**Tipo C** STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	**Tipo D** STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	**Tipo E** STRADE URBANE DI QUARTIERE	**Tipo F** STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	**20** Strade Locali **10** Strade vicinali
		b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 10
	IN CORRISPONDENZA DI INETRSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	**- INTERSEZIONI STRADALI** Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. **- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI** È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
	CURVE	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- **All'interno della curva** si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.					
		e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	**- All'esterno della curva** si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).					

A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE			**Tipo A** AUTOSTRADE	**Tipo B** STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	**Tipo C** STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	**Tipo D** STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	**Tipo E** STRADE URBANE DI QUARTIERE	**Tipo F** STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	IN RETTILINEO	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
			La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m). La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).					
		g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 1
	IN CORRISPONDENZA DI **INETRSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI**	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. - ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
	CURVE	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.					
		l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).					

TAB. B - DISTANZE: **ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

		UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE	**Tipo A** AUTOSTRADE	**Tipo B** STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	**Tipo C** STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	**Tipo D** STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	**Tipo E** STRADE URBANE DI QUARTIERE	**Tipo F** STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	**RETTILINEO E/O IN CURVA**	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 10	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 5
		g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	20	10
	IN CORRISPONDENZA DI **INTERSEZIONI STRADALI A RASO**	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	IN CORRISPONDENZA DI **INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI**	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					

B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE			**Tipo A** AUTOSTRADE	**Tipo B** STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	**Tipo C** STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	**Tipo D** STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	**Tipo E** STRADE URBANE DI QUARTIERE	**Tipo F** STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	**RETTILINEO E/O IN CURVA**	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 1	*La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri* 0,5
	IN CORRISPONDENZA DI **INTERSEZIONI STRADALI A RASO**	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	IN CORRISPONDENZA DI **INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI**	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)			Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 30*
FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE (D.Lgs. 42/2004)

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, ***lungo le sponde dei fiumi, torrenti e valloni di natura demaniale, è vietata ogni nuova edificazione per una fascia di profondità del limite delle pertinenze demanio nel rispetto delle distanze dettate dal R.D. 25.05.1904 n.523, della L. 8.08.1985 n.431 e s.m. e integrazioni, della L.R. 20.03.1982 n.14 all.1 titoli II, anche se non rappresentate in cartografia, e nel rispetto dei criteri dettati dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nel PSAI e Piano Stralcio Alluvioni,***[*] oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

ART. 31
FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO (D.P.R. 753/1980)

Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 (trenta) metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Sono consentite distanze inferiori al predetto limite qualora espressamente autorizzate dal Responsabile F.S. S.p.a., prima del rilascio del Permesso di Costruire.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente

[*] Adeguato al Decreto di approvazione del Pres. Prov. AV n. 11 del 25/10/2007 e al Decreto Dirigenziale n.6 del 22/02/2008 (Visto di Conformità regionale)

mancanti, gli ampliamenti degli edifici esistenti purché questi avvengano sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.
Le opere si realizzano mediante singoli titoli abilitativi.

ART. 32
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE *(L.R. 14/82)*

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali di cui al precedente articolo 26.
Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento della percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

ART. 33
FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

a) metri 10 (per linee a 132 KV);
b) metri 18 (per linee a 220 KV);
c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.
Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 34
FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 35
RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.152 dell'11/05/1999 recanti modifiche al DPR 24 Maggio 1988, n.236, è stato stabilito che su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di **tutela assoluta e zone di rispetto**, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, **le zone di protezione.**

A)Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, *di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione,* deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B)Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestioni di rifiuti;

i) stoccaccio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse

idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs n.152/1999, come modificato dal D.Lgs. n.258/2000.

ART. 36
VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA

Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L. 17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n. 16.

ART. 37
VINCOLO INDIRETTO DELLA MONUMENTALE ARCIBASILICA DI PRATA P.U.

Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano la Basilica dell'Annunziata e l'area circostante, sottoposte a vincolo indiretto con Decreto del Ministero P.I. del 26-10-1950, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1089/39 e dell'art. 128 del D.Lgs. n.42/2004.
Il predetto vincolo è individuato negli allegati grafici.
Ferma restando la destinazione d'uso delle aree interessate da vincolo prevista dal P.R.G., è fatto divieto di eseguire opere che danneggino la luce e la prospettiva e comunque alterino le condizioni di ambiente e di decoro del monumento.
Ogni attività edilizia ed urbanistica relativa alle aree in oggetto è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E., ai sensi del D.Lgs. 11 gennaio 2004 n.42.